



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 08.08.2024)

Regione Piemonte
Direzione Sanità
Settore Prevenzione, Sanità pubblica,
Veterinaria e Sicurezza alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it;
prevenzioneveterinaria@cert.regione.piemonte.it;

Oggetto: PSA – Pesta suina Africana – richiesta di deroga al divieto di attività venatoria in ZR 1 e Zona CEV.

In riferimento alla Vostra richiesta di pari oggetto si comunica quanto segue.

Considerata l'attività di sorveglianza svolta nella zona CEV da codesta Regione, come richiesto con nota prot.5446 CSPSA trasmessa in data 11 novembre u.s., si esprime parere favorevole alla richiesta di deroga per l'attività venatoria nella zona di restrizione I dei territori ricadenti nelle province di Novara, Vercelli, Alessandria e Asti fermo restando quanto stabilito dall'Ordinanza 5/2024 in materia di misure di biosicurezza. Al termine della stagione venatoria sarà possibile, nelle medesime zone di cui trattasi, proseguire le azioni di depopolamento attraverso il controllo faunistico con operatori abilitati ai sensi dell'art.19 della legge 157/92 con massimo 3 cani in girata e 15 persone.

Relativamente alla zona di restrizione I della provincia di Cuneo si autorizza il controllo faunistico con operatori abilitati ai sensi dell'art.19 della legge 157/92 con massimo 3 cani in girata e 15 persone per ogni singola unità di gestione del cinghiale. Tale attività deve essere associata a una attenta e costante ricerca rinforzata da svolgersi lungo i margini della zona di restrizione II per valutare l'eventuale presenza del virus della PSA.

Si ricorda che tali autorizzazioni rientrano nella strategia di prevenzione e controllo della PSA e che affinché si possa raggiungere un effetto positivo sulla densità di popolazione dei cinghiali, il carniere deve avere come obiettivo almeno il 150% dei prelievi effettuati nella stagione precedente l'istituzione della zona soggetta a restrizione per PSA.

Si precisa che in caso di variazione della situazione epidemiologica circostante o il rinvenimento di carcasse positive per PSA nelle aree oggetto di deroga, anche se su animali abbattuti, l'autorizzazione decade automaticamente e dovrà essere rivalutata.

Per quanto riguarda la Zona CEV resta in vigore quanto previsto con la nota sopramenzionata e nello specifico la possibilità di effettuare il depopolamento con gabbia/trappola, con il metodo alla "cerca" con veicolo e con tiro selettivo da punti fissi di sparo con foraggiamento attrattivo (10kg/mese/km2 in punti fissi prestabiliti e sempre gli stessi).

Si informa che è in corso di perfezionamento un modello per valutare la sensibilità del sistema di sorveglianza e poter concedere ulteriori deroghe all'interno della zona CEV a singole porzioni di

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

territorio che verosimilmente saranno rappresentate dall'unità di gestione del cinghiale. Pertanto risulta fondamentale mantenere alta la sorveglianza passiva per poter ottenere ulteriori dati di sorveglianza.

Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana
Dott. Giovanni Filippini

Giovanni
Filippini
15.01.2025
08:29:16
GMT+01:00



Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00001237 del 15/01/2025